



ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO NYLSTAR NV S.R.L., in persona del curatore speciale, rappr. e dif. dagli avv.ti Umberto Ballabio (umbertoballabio@monza.pecavvocati.it) e Roberto Scetti (robertoscetti@ordineavvocatiroma.org), elett. dom. presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Trido n. 26, come da procura in calce all'atto;

-ricorrente-

contro

RAG. MAURIZIO;

-intimato-

nonché contro

DOTT. CRISTIANO

-intimato-

per la cassazione del decreto del Tribunale di Monza in n. 65/2007, su istanza n.15 dep. 5.6.2020, depositato il 10.06.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del dal Presidente Relatore MASSIMO FERRO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Il Fallimento Nylstar, in persona del curatore speciale avv. Sala Vittorio, impugna ex art. 111 Cost. il decreto del Tribunale di Monza in n. 65/2007, su istanza n.15 dep. 5.6.2020, depositato il 10.06.2020 di liquidazione dei compensi dei curatori fallimentari succedutisi nella funzione ex art. 39 legge fall.;
2. per dare seguito all'istanza di liquidazione depositata dal rag. anche per conto del dott. il Tribunale, tenuto conto del parere del giudice delegato, provvedeva ad una liquidazione del compenso complessivo pari ad €289.646,22 al lordo della ritenuta d'acconto e delle spese vive e così suddivisa: 80% al netto delle spese vive in favore del secondo (€231.555,25), 20% in favore del primo (€ 57.888,88); € 202,15, quale rimborso di spese vive in favore del solo rag.
3. avverso il sintetizzato provvedimento, ricorre in Cassazione il fallimento, sulla base di due motivi di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo, il ricorrente invoca, ex art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 39 legge fall. per non aver il Tribunale convocato le parti, omettendo di rispettare l'orientamento

- giurisprudenziale secondo il quale, in tema di liquidazione del compenso del curatore fallimentare e di suddivisione dello stesso tra più soggetti succedutisi in detta funzione, nel rispetto del principio del contraddittorio è necessaria la partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno ricoperto l'incarico;
2. il motivo è fondato, alla luce del principio, cui va data continuità, per cui allorché – come nella specie – il tribunale sia chiamato a liquidare il compenso di più curatori succedutisi nella carica, ne occorre la partecipazione al procedimento (Cass. 14631/2018, 25532/2016);
 3. con il secondo motivo di ricorso, si prospetta la violazione degli artt. 1 e 2 del d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., nonché vizio di motivazione, lamentando il ricorrente una carenza, se non addirittura assenza, di motivazione del provvedimento relativamente ai profili che il d.m. richiamato impone siano tenuti in adeguata considerazione nel determinare il compenso dei curatori fallimentari; il Tribunale non avrebbe aggiunto null'altro al parere del giudice delegato in ordine alla liquidazione dei compensi, mancando di prestare attenzione, in difformità all'art. 1 del citato decreto, all'opera prestata, ai risultati ottenuti, all'importanza del fallimento, nonché alla sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, arrivando in tal modo alla determinazione di un compenso abnorme e sproporzionato rispetto all'attivo realizzato; sotto il profilo dell'art. 2 del d.m. n. 30/2012, che rimanda all'art. 39, co. 3 legge fall., il provvedimento ne realizzerebbe una violazione, provvedendo alla liquidazione di un unico compenso per entrambi i curatori, suddiviso in astratta percentuale, in spregio alla giurisprudenza in materia di liquidazione del compenso nell'ambito di procedure fallimentari connotate dalla presenza di più curatori;
 4. anche il secondo motivo è pertanto fondato, facendo difetto una sostanziale motivazione circa i criteri di liquidazione e i parametri di riferimento, enunciati dalla normativa e nemmeno *per relationem* utilizzati – perché non esposti partitamente - ai fini della liquidazione del compenso all'istante, ultimo, curatore e al precedente

- emergendo la violazione della proporzionalità di cui all'art. 39, 3 co. Legge fall., secondo la corrente giurisprudenza di questa Corte;
5. sotto il primo profilo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale *«il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall'art. 39 legge fall, e dalle norme regolamentari ivi richiamate con conseguente nullità del decreto predetto qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Peraltro, la motivazione può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati ma con richiami espliciti ai parametri applicati, non bastando il mero richiamo all'istanza del curatore, se privo dei criteri in concreto adottati»* (Cass. 2210/2008; Cass. 3871/2020), *«risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione»* (Cass. 19053/2017 e 16856/2017; conf. 31776/2018);
 6. osserva poi il Collegio la mancata indicazione dei parametri essenziali di cui all'art. 1 del D.M. 25.1.2012, n.30, cui si richiama l'art.39 co.1 legge fall., quali "l'opera prestata dal curatore", i "risultati ottenuti", la "importanza del fallimento", la "sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni" e così la sostanziale assenza di reale motivazione nel merito delle somme riconosciute - nel complesso e in percentuale - limitandosi il Tribunale a prendere atto del parere del giudice delegato; si riscontra invero la necessità, nella operazione di determinazione del compenso spettante a più curatori che si siano succeduti nella carica, di un'espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti (Cass. 16739/2018) pervenendo ad una liquidazione avente carattere riconoscibilmente individualizzato;
 7. invero, *«ai fini dell'applicazione del criterio di proporzionalità previsto dall'art. 39, comma 3, 1. fall. è necessario precisare l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno dei curatori succedutisi nell'incarico e*

determinare, all'interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire a ciascuno, eventualmente temperando il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di competenza nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla fase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato» (Cass. 6803/2021; Cass. 22272/2019, Cass. 19230/2009);

il ricorso va dunque accolto con rinvio al giudice del merito.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Monza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022